

ZES Unica. Le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile sono entrambe pari al 100 per cento

Con [provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024](#), l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui ai commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, **sono entrambe pari al 100 per cento.**

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari alla somma dei crediti di cui al comma 1, primo e terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, **risultanti dall'ultima comunicazione integrativa validamente** presentata ai sensi del citato comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024, come modificato con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del 6 novembre 2024](#), in assenza di rinuncia, moltiplicati per le sopra citate percentuali, troncando il risultato all'unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

L'articolo 1, comma 1, del [decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143](#), ha previsto che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024](#) per l'accesso al contributo sotto forma di credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, **ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata** ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato [decreto](#), ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-*bis* con il quale viene disposto che

qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato comma 1 dell'articolo 16, rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 1.

Tanto premesso, con il [provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024](#) reso noto che l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 113/2024, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. L'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 – 2.336.465.840).

Pertanto, con il citato [provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024](#) stabilito che le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge, **sono entrambe pari al 100 per cento** ($3.270.000.000/2.336.465.840$ e $933.534.160/214.824.865$)

dell'importo del credito richiesto.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

- il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
- la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
- l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.